



Promemoria per curatori

La conclusione della curatela dopo il decesso dell'interessato

(integrazione alle Linee guida sulla gestione del mandato e l'amministrazione dei beni www.kesb.gr.ch, cap. 9)

1. In generale

1.1. La curatela prende fine con la morte (art. 399 CC)

La curatela prende fine per legge con la morte dell'interessato (art. 399 cpv. 1 CC). Con la fine della curatela, si estinguono anche le competenze del curatore di agire in vece dell'interessato e segnatamente di amministrare i beni. Dalla curatela non risultano al curatore nemmeno ulteriori doveri che continuano oltre la morte per negozi indifferibili del defunto e della sua massa successoria, poiché con la morte tutti gli attivi e i passivi passano agli eredi (art. 560 CC).

1.2. Nessun dovere di continuazione per il curatore

Oltre agli "obblighi di liquidazione" in relazione alla curatela (cfr. n. 2), al curatore spettano inoltre esclusivamente gli obblighi di informare (comunicazione del decesso a familiari ed eventuali terzi, istituti quali cassa malati, uffici, ecc.).

Eventuali atti di rappresentanza (ad es. disdetta dell'abitazione, assegnazione di incarichi in vista della sepoltura, disdetta di abbonamenti a giornali, ecc.) vengono perciò effettuati in vece degli eredi o della comunione ereditaria. È perciò importante che questi ultimi attribuiscono esplicitamente tale incarico all'"ex curatore". In caso contrario possono sorgere difficoltà con il rimborso delle spese e con i pagamenti delle fatture a ciò associati (cfr. in merito n. 3.2).

L'assunzione dell'amministrazione dell'eredità prevista dall'art. 554 cpv. 3 CC richiede una nomina formale da parte dell'autorità competente per le questioni ereditarie (nel Cantone dei Grigioni: il tribunale distrettuale).

2. "Obblighi di liquidazione" del curatore

2.1. Informazione dell'APMA

Il curatore è tenuto a informare senza indugio l'APMA in merito alla morte dell'interessato, affinché possa essere avviata la procedura corrispondente e possano eventualmente essere impartite istruzioni.

2.2. Allestire e consegnare il rapporto finale ed eventualmente il conto finale

Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all'APMA un rapporto finale e, se del caso, consegna per verifica il conto finale alla data della morte unitamente ai giustificativi (art. 425 cpv. 1 CC). Se l'APMA viene a conoscenza della morte dell'interessato, di regola il curatore viene invitato per iscritto a consegnare il rapporto finale ed eventualmente il conto finale, di solito entro due mesi.

Il rapporto finale e il conto finale devono essere presentati seguendo i medesimi principi validi per il rendiconto periodico. Ciò che naturalmente non vale per il preventivo e gli obiettivi per il futuro. In caso di decesso il rapporto deve limitarsi a descrivere (in modo molto sommario) gli sviluppi nella vita dell'interessato fino al decesso. Deve illustrare le particolarità dell'evoluzione o dell'amministrazione dei beni e menzionare anomalie e problemi in sospeso o non risolti (ad es. appartamento in locazione da disdire, ecc.) che devono essere osservati dai successori legittimi (eredi).

Di norma deve essere presentata la documentazione seguente:

- rapporto finale;
- distinta dei beni al giorno del decesso;
- bilancio, conto profitti e perdite e foglio contabile/giornale contabile (solo in caso di contabilità a partita doppia);
- tutti i giustificativi contabili (entrate e uscite) in originale;
- tutti gli estratti conto e di deposito (conti, piramidi di risparmio, ipoteche, ecc.) con il giorno del decesso quale data di riferimento;
- attestati di assicurazione per assicurazioni sulla vita;

- documenti di stima (immobili, gioielli, quadri, antichità, veicoli particolari, ecc., se sottoposti a nuova stima nel periodo di rapporto);
- contratti di mutuo privato (con stato attuale);
- ultima tassazione fiscale ed elenco dei titoli della dichiarazione d'imposta;
- documenti utili relativi a eredità indivise;
- calcoli delle prestazioni della cassa malati;
- eventuali decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali;
- controllo degli accessi alla cassetta di sicurezza;
- conteggio delle spese del curatore;
- altra documentazione utile.

In relazione al decesso deve eventualmente essere inoltrata la documentazione supplementare seguente:

- certificato d'erede (deve di principio essere richiesto dagli eredi, il curatore non può farsi rilasciare una delega);
- documenti scritti relativi a eventuali dichiarazioni di rinuncia degli eredi;
- eventuale decisione già adottata dell'Ufficio esecuzioni in caso di liquidazione dell'eredità;
- disposizione del tribunale regionale relativa all'amministrazione dell'eredità.

Se la presentazione del conto e del rapporto non avviene tempestivamente o avviene in modo insufficiente, l'APMA dovrà adottare mezzi idonei per imporre l'obbligo di rendiconto (cfr. al riguardo anche il promemoria "Rapporti, richieste e altre istanze all'APMA").

2.3. Trasferimento dei beni

Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, le proprietà, gli altri diritti reali e il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali (art. 560 cpv. 1 e 2 CC). Gli eredi sono tenuti a rilevare la massa successoria (comprensiva dei debiti), se non vi è stata rinuncia alla successione o se tale rinuncia è presunta.

In virtù del certificato d'erede, gli eredi (dapprima quale comunione ereditaria) possono disporre dei beni precedentemente sotto curatela depositati presso le banche. Le banche devono trattare la devoluzione d'eredità come se il cliente non fosse stato sotto curatela. Di norma i conti vengono "reintestati" alla comunione ereditaria.

La consegna di documenti e valori importanti che eccezionalmente non sono conservati presso una banca avviene per mano del curatore. Prima della consegna agli eredi o a un loro rappresentante, si raccomanda di prendere visione dell'originale dei documenti seguenti e di farne delle copie:

- certificato d'erede;
- in caso di rappresentante degli eredi, le procure di tutti gli eredi e coeredi (in caso contrario tutti gli eredi dovrebbero presenziare alla consegna dei beni);
- documento d'identità.

La consegna di beni e documenti dovrebbe essere confermata per iscritto da chi li rileva (fare un elenco, chiedere conferma con un visto). È opportuno che il curatore conservi una copia dei documenti (originali) consegnati, in quanto saranno necessarie per il rendiconto.

2.4. Chiedere l'amministrazione dell'eredità quando non vi sono eredi o quando questi non sono conosciuti

Se non vi sono eredi o se questi sono sconosciuti, il precedente curatore è tenuto a chiedere al tribunale civile competente per l'ultimo domicilio dell'interessato (nel Cantone dei Grigioni: il tribunale regionale) che venga ordinata un'amministrazione dell'eredità secondo gli art. 554 segg. CC. Di norma l'autorità competente incaricherà formalmente il curatore di amministrare l'eredità, se questi si dichiara d'accordo.

2.5. Rimborso spese, compenso per la gestione del mandato e spese procedurali

Nel quadro dell'esame del rapporto finale e del conto finale, l'APMA fissa anche il compenso e il rimborso spese dei curatori per l'attività svolta fino al giorno del decesso nonché le spese procedurali e addebita le

corrispondenti pretese alla massa successoria. Se la massa successoria è eccessivamente indebitata, il compenso e il rimborso spese del curatore (spese delle misure) vengono assunti dall'ultimo comune di domicilio.

Le azioni intraprese dai curatori dopo la morte dell'interessato nel quadro della rappresentanza degli eredi o della gestione d'affari senza mandato non rientrano più nella misura di diritto civile. L'indennizzo dell'onere a ciò associato deve perciò essere fatto valere nei confronti della comunione ereditaria. Per tale ragione simili pretese non possono essere tenute in considerazione nel compenso per la gestione del mandato nonché nel rimborso spese che devono essere fissati dall'APMA (cfr. n. 3).

2.6. Decisione dell'APMA concernente l'approvazione / la non approvazione del rapporto finale e del conto finale

L'APMA esamina il rapporto finale e soprattutto il conto finale. La decisione, il rapporto finale e il conto finale stesso vengono consegnati agli eredi (o al loro posto a un rappresentante degli eredi, a un esecutore testamentario o a un amministratore dell'eredità). Nella decisione, ai successori legittimi dell'interessato vengono fatte presenti le disposizioni sulla responsabilità (art. 454 segg. CC) e viene comunicato loro se il curatore è stato dimesso oppure se l'approvazione del rapporto finale e del conto finale è stata rifiutata (art. 425 cpv. 3 e 4 CC). Con la consegna della decisione dell'APMA e del conto finale inizia a decorrere il termine di prescrizione (1 anno a contare dal giorno in cui si è presa conoscenza del conto finale, 10 anni in assoluto) per eventuali pretese degli eredi.

Se non tutti gli eredi sono conosciuti, l'APMA deve pubblicare la decisione, se ciò è necessario e proporzionato per la salvaguardia dei loro interessi, e deve nominare per gli eredi assenti un curatore al quale devono essere notificati la decisione, il rapporto finale e il conto finale.

3. Atti eseguiti dal curatore dopo la morte dell'interessato / pretese di indennità

3.1. Principio

Come già spiegato, l'ufficio del curatore prende fine per legge con la morte dell'interessato. Fanno stato i seguenti principi:

- le fatture che giungono a partire dal giorno della morte non vengono più pagate, bensì inoltrate agli eredi o al loro rappresentante oppure all'esecutore testamentario. Allo stesso modo non vengono più fatti valere dei crediti. Ciò compete ora esclusivamente agli eredi o all'esecutore testamentario. Questi devono perciò essere informati in merito a crediti e fatture in sospeso.
- il disbrigo delle formalità legate al decesso e la definizione della sepoltura nonché il pagamento delle spese legate al decesso, ecc. devono essere lasciati agli eredi, ai loro rappresentanti oppure all'esecutore testamentario.

3.2. Atti eseguiti su incarico degli eredi

Se tutti gli eredi conferiscono un mandato al precedente curatore, quest'ultimo può assumersi il disbrigo delle formalità legate al decesso e la definizione della sepoltura nonché occuparsi del pagamento dei passivi della massa successoria e delle spese legate al decesso. Se si suppone un indebitamento eccessivo della massa successoria, non deve più pagare nessuna fattura nemmeno su incarico degli eredi e deve chiedere la liquidazione a nome degli eredi presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti.

Gli atti eseguiti in favore della massa successoria o degli eredi non sono soggetti al diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti e all'APMA non spetta nemmeno un obbligo di impartire istruzioni o di procedere alla vigilanza. Di conseguenza non è nemmeno possibile far valere un compenso per gli oneri nel quadro del compenso per la gestione del mandato. Eventuali pretese di indennità devono essere rivolte direttamente agli eredi o alla comunione ereditaria. Si consiglia di annotare in modo dettagliato le attività, di dimostrare le uscite e di registrare eventuali pagamenti effettuati da conti intestati all'interessato (cosa che dovrebbe essere possibile soltanto per le spese legate al decesso) in una contabilità transitoria che dovrebbe essere confermata con un visto dagli eredi o dalla comunione ereditaria. Questa distinzione risulta necessaria poiché gli atti rilevanti ai fini della sostanza effettuati dopo il decesso non possono essere legittimati sulla base del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, bensì devono essere qualificati quale rappresentanza (art. 32 segg. CO), gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO) o quale mandato (art. 394 segg. CO)

4. Conservazione degli atti e dei giustificativi

I giustificativi e gli atti devono essere consegnati all'APMA per l'archiviazione. Nella decisione di approvazione viene espresso un invito in tal senso.

Qualora in un secondo momento gli eredi dovessero avanzare richieste di responsabilità in relazione alla gestione del mandato, devono rivolgersi al Cantone (responsabilità causale secondo l'art. 455 cpv. 3 CC); non esiste alcun diritto diretto nei confronti dell'ex curatore.

Estratto del Codice civile (CC)

Art. 399 CC

¹ La curatela prende fine per legge con la morte dell'interessato.

² Appena non vi sia più motivo di mantenerla, l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.

Art. 425 CC

¹ Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. L'autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.

² L'autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.

³ Essa notifica il rapporto e il conto finali all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.

⁴ Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l'approvazione del rapporto o del conto finali.

Art. 454 CC

¹ Chiunque è lesa da atti od omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.

² Lo stesso diritto sussiste allorché l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità di vigilanza ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti.

³ Il Cantone è responsabile; la persona lesa non ha diritto al risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno.

⁴ Il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.

Art. 455 CC

¹ Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive in un anno dal giorno nel quale la persona lesa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno nel quale il fatto dannoso è stato commesso.

² Se il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale deriva da un atto punibile a riguardo del quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica questo termine.

³ Se la lesione risulta dall'emanazione o dall'esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone.

Art. 554 CC

¹ L'amministrazione dell'eredità è ordinata:

1. se un erede è durevolmente assente senza rappresentante, in quanto i suoi interessi lo richiedano;
2. se nessuno dei pretendenti può sufficientemente giustificare i suoi diritti ereditari e quando sia incerta l'esistenza di un erede;
3. se non sono conosciuti tutti gli eredi;
4. nei casi particolari previsti dalla legge.

² Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso.

³ Se il defunto era sotto curatela comprendente l'amministrazione dei beni, il curatore assume anche l'amministrazione dell'eredità, salvo che sia disposto altrimenti.

Art. 560 CC

¹ Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura.

² Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.

³ Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnare loro l'eredità secondo le regole del possesso.